

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASSANO SPINOLA E L'UNIONE MONTANA TERRE ALTE PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE DA UTILIZZARE PER UNA PARTE DEL LAVORO D'OBBLIGO- EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 COME INTEGRATO DALL'ART. 17 COMMA 6 CCNL 2016/2018

L'anno duemilaventi, il giorno del mese di, nella Sede Comunale di Cassano Spinola, con la presente convezione

TRA

il Comune di Cassano Spinola, C.F. rappresentato dal Segretario Comunale - Responsabile del servizio personale, Dott.ssa Domenica La Pepa, che agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente, in esecuzione della deliberazione della G.C. n. del, di seguito denominato anche "ente di appartenenza";

E

l'Unione Montana Terre Alte, C.F. rappresentata dal Segretario Comunale Dott. Alessandro Parodi, che agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente, in esecuzione della deliberazione della G.C. n. del, di seguito denominato anche "ente utilizzatore";

PREMESSO CHE:

- l'art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004, prevede che "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. (...)";
- l'Unione Montana Terre Alte, con nota protocollo n. 354 del 24.04.2020, a firma del Presidente, ha avanzato richiesta di disponibilità all'utilizzo, del dipendente di questo Ente, Geom. Marcello Bocca, Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D, posizione economica D2, ai sensi articolo 14 CCNL del 22.01.2004,, per una parte dell'orario d'obbligo di massimo n. 18 ore settimanali;
- il suddetto dipendente ha manifestato la disponibilità all'utilizzo di che trattasi presso l'Unione Montana Terre Alte, come previamente concordato, per il periodo 1.05.2020-31.12.2021, per n. 10 ore settimanali per il periodo 1.05.2020-30.06.2020, estese a n. 18 ore settimanali per il periodo 1.07.2020-31.12.2021.
- il Comune di Cassano Spinola, con deliberazione di G.C. n. 27 del 27.04.2020, immediatamente eseguibile, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 557, i sensi della dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, il proprio dipendente, a tempo pieno e indeterminato, Geom. Marcello Bocca, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Categoria professionale "D", Posizione economica "D2", titolare di P.O.- Responsabile dell'Area Tecnica, a prestare attività lavorativa presso l'Unione Montana Terre Alte, nell'ambito dell'orario d'obbligo, alle condizioni di cui alla presente convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART.1 - OGGETTO

Il Comune di Cassano Spinola autorizza il proprio dipendente, con contratto a tempo pieno e indeterminato, Geom. Marcello Bocca, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Categoria professionale "D" - Posizione economica "D2", Responsabile dell'Area Tecnica, allo svolgimento di mansioni contrattualmente richiedibili in ragione della categoria e della professionalità posseduta, relativamente alle materie ricadenti nell'ambito dell'Area Tecnica presso l'Unione Montana Terre Alte, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004, come integrato dall'art. 17 comma 6 CCNL 21.05.2018, con il consenso del dipendente interessato che, a tal fine, controfirma la presente convenzione.

ART. 2 - DURATA

La presente convenzione ha efficacia dal giorno 1.05.2020 al 31.12.2021. In prossimità della scadenza, al fine di valutare un possibile rinnovo, le Parti potranno procedere alla revisione complessiva dei contenuti. La presente convenzione potrà essere prorogata per un periodo da concordarsi tra i due Enti e con l'assenso del Dipendente.

Essa potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi Enti o anche da parte di uno solo Ente con atto dell'Organo competente. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e, comunque, entro 15 gg. dalla comunicazione all'altro Ente dell'atto di recesso.

La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del lavoratore, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambe le Amministrazioni. In tale fattispecie la cessazione della stessa decorre dal decimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO

Il Dipendente interessato effettuerà la prestazione lavorativa, nell'ambito dell'orario settimanale d'obbligo, presso l'Unione Montana Terre Alte, per:

- ✓ n. 10 ore settimanali per il periodo 1.05.2020-30.06.2020;
- ✓ n. 18 ore settimanali per il periodo 1.07.2020-31.12.2021;

L'articolazione dell'orario di lavoro presso l'Unione Montana Terre Alte sarà da concordare congiuntamente tra i due enti, in modo da consentirne il migliore utilizzo e mantenere la funzionalità dei rispettivi servizi. Sono fatte salve le esigenze particolari, anche non previste, del Comune di Cassano Spinola, riconosciute prioritarie e prevalenti sia per l'articolazione dell'orario di lavoro sia per l'eventuale possibile riduzione della prestazione a danno dell'Ente utilizzatore. Le esigenze dovranno possibilmente essere segnalate con congruo anticipo.

ART. 4 - RAPPORTO DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTI

La titolarità del rapporto organico fa capo al Comune di Cassano Spinola a cui compete il trattamento giuridico ed economico.

Il Comune di Cassano Spinola corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di comando.

Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione comunale saranno rimborsati dall'Unione Montana Terre Alte al Comune di Cassano Spinola ogni due mesi, rapportate alle ore di lavoro di cui al precedente art. 3.

L'Unione Montana Terre Alte potrà, altresì, attribuire al dipendente l'incarico di titolare di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 109, c. 2, del TUEL e del CCNL 31.03.1999.

Le eventuali indennità spettanti al dipendente in base agli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 10 del CCNL 31 marzo 1999 e dell'art. 14 CCNL 22 gennaio 2004, come integrato dall'art.17 c.6 del CCNL 2016/2018, saranno determinate autonomamente dai due Comuni e dagli stessi direttamente corrisposte nel rispetto delle norme e nei limiti previsti dal vigente CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali.

Al dipendente compete, ove ne ricorrano le condizioni ai sensi di legge, il rimborso delle spese di viaggio secondo le norme regolamentari vigenti nell'ente, al cui pagamento provvede direttamente l'Ente utilizzatore.

ART. 5 - FERIE E MALATTIA

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione.

Le ferie concesse dal l'Unione Montana Terre Alte saranno comunicate al Servizio del Personale del Comune di Cassano Spinola.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa sia al Comune di appartenenza che all'Ente utilizzatore.

ART. 6 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Qualsiasi modifica alla presente dovrà essere preventivamente approvata dalle rispettive Giunte Comunali, sentito il dipendente interessato.

ART. 7 – PRIVACY

Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della privacy.

ART. 8 - CAUSE OSTATIVE E DI INCOMPATIBILITA'

Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzato, il quale espressamente conferma, controfirmando la presente convenzione.

ART. 9 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale degli EE.LL..

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Cassano Spinola

Per l'Unione Montana Terre Alte

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Domenica La Pepa

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro Parodi

Per espressa accettazione:

Il Dipendente autorizzato (Geom. Marcello Bocca)